

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

117° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 1991

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente:

«Nuove disposizioni in materia di arbitrato
e disciplina dell'arbitrato internazionale
(1686)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	<i>Pag. 2, 6, 7 e passim</i>
ACONE (PSI)	<i>6, 7, 8 e passim</i>
BATTELLO (Com-PDS)	10
GALLO (DC)	9

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale» (1686)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale».

Riferirò io stesso alla Commissione sul disegno di legge.

Questo disegno di legge si prefigge sostanzialmente il raggiungimento di tre fini.

Il primo è quello di rispondere ad esigenze assai sentite soprattutto nell'ambito degli operatori economici, là dove più frequentemente è il ricorso all'arbitrato, e anche nell'ambito degli operatori del diritto che più si occupano di questa materia; mi riferisco all'esigenza che, una volta che le parti abbiano convenuto di ricorrere agli arbitri, la volontà così espressa goda del massimo di resistenza a possibili eccezioni che la vanifichino; inoltre all'esigenza che il mezzo scelto attraverso l'autonomia contrattuale abbia la massima efficacia, nel senso di arrivare alla conclusione dei procedimenti e alla definizione delle controversie senza possibilità di interferenze esterne che possano turbare l'*iter* procedimentale; infine, che la decisione abbia il massimo di efficacia vincolante.

Il secondo fine è quello di regolare l'arbitrato internazionale, esigenza anche questa assai sentita dato l'enorme sviluppo degli scambi internazionali e dei rapporti contrattuali che da essi derivano.

Il terzo fine è quello dell'adeguamento della legislazione nazionale agli obblighi derivanti dalla ratifica di convenzioni internazionali, in particolare di quella di New York del 10 giugno 1958 in ordine al riconoscimento e all'esecuzione dei lodi arbitrali stranieri e anche in ordine all'adeguamento a normative e convenzioni internazionali per ciò che riguarda l'arbitrato internazionale, per quanto sotto aspetti diversi.

Per il raggiungimento del primo di tali fini, il disegno di legge interviene novellando, in tutto o in parte, gran parte degli articoli del codice di procedura civile di cui al Titolo VIII («Dell'arbitrato»), mentre per conseguire il secondo viene aggiunto un capo VI al Titolo VIII, aggiungendo al codice nuovi articoli, dall'832 all'838; per il terzo fine, relativo ai lodi stranieri, si aggiunge un capo VII, sempre nel titolo VIII, composto dagli articoli 839 e 840, con abrogazione dell'articolo 196 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, che riguardavano appunto il riconoscimento dei lodi stranieri in Italia.

Il disegno di legge, come è chiaramente detto nella relazione ministeriale, tiene conto in larga misura di una proposta elaborata dall'Associazione italiana per l'arbitrato, pur modificata in alcuni punti; il disegno di legge che peraltro, in un convegno tenutosi nel maggio del 1989 (successivamente cioè alla presentazione al Senato avvenuta il 10 aprile 1989) e promosso congiuntamente dall'Associazione italiana per l'arbitrato e dall'Associazione italiana studiosi del processo civile, ha ottenuto un sostanziale apprezzamento, pur con qualche polemica dottrina di un certo rilievo, di cui dirò in seguito, tra diverse scuole di pensiero e qualche rilievo su aspetti particolari della normativa.

Io credo che sia opportuno, per affrontare le singole questioni che si prospettano, un esame articolo per articolo.

Quindi comincerei dall'articolo 1, che novella l'articolo 808 del codice di procedura civile, cioè quello che si riferisce alla clausola compromissoria. Restano fermi gli articoli 806 e 807, che si riferiscono al compromesso.

Il comma primo del nuovo articolo 808 stabilisce: «Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal medesimo siano decise da arbitri»; la novità sta nel fatto che, mentre la precedente normativa diceva: «o in un atto successivo», qui invece non si richiede più che ci sia successione nel tempo, rispetto al contratto, della clausola compromissoria, ma si prevede che la clausola può essere stipulata anche con un atto separato, ovviamente contemporaneo.

Il comma primo del nuovo articolo 808 conclude più avanti: «La clausola compromissoria deve risultare da atto scritto a pena di nullità»; devo fare presente che, nella proposta presentata dall'Associazione italiana per l'arbitrato, si affrontava il problema dell'atto scritto anche in relazione alle moderne tecnologie, cioè si prevedeva che la clausola compromissoria fosse valida anche se stipulata per telegramma o per telex o per telefax. La norma è stata abrogata ma, da parte di taluni commentatori si osserva: «Perchè ammettere tali moderni mezzi di comunicazione secondo quanto vogliono le convenzioni internazionali, per l'arbitrato internazionale e non ammetterli anche per l'arbitrato nazionale?» È un problema che dovremmo meditare: se reintrodurre una norma che consenta appunto di dare validità anche ad un'approvazione della clausola compromissoria convenuta attraverso tali mezzi, cioè il telegramma, il telex, ma, soprattutto, il telefax, che dà la possibilità anche di controllare l'autografia della firma. Devo dire che, nel nostro sistema, il telegramma e il telex, oggi, possono essere convalidati attraverso l'autentica della firma fatta dagli uffici trasmittenti.

Il secondo comma del nuovo articolo 808 prevede un'aggiunta che forse può essere superflua. Il secondo comma riguarda le controversie di cui all'articolo 409, cioè quelle in materia di lavoro, e ripete, nella prima parte, quello che già si diceva, cioè che tali controversie «possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purchè ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria». Nella seconda parte del secondo comma, che si limitava a dire: «La clausola compromissoria è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiarare il lodo non impugnabile», si reintroduce la

dizione: «La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali»; è una specificazione forse superflua, perchè, essendo contenuta nello stesso corpo della norma, è già evidente che tale seconda parte del comma si riferisce alla clausola compromissoria contenuta in quei contratti.

Il terzo comma è assai importante ed è completamente sostitutivo del terzo comma dell'attuale articolo 808, che invece è trasferito all'articolo 829 che riguarda i casi di impugnazione per nullità della sentenza. Il nuovo terzo comma dice: «La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce», recependo, credo, un indirizzo che già nella giurisprudenza si è affermato; ma quello che più è importante è ciò che segue: «tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria». Non capisco quel «tuttavia», perchè è un concetto autonomo, questo, rispetto a quello della prima parte del terzo comma; il concetto è importante perchè risolve tutte quelle questioni che, soprattutto per le controversie di grande rilievo, vengono poste in ordine ai poteri di stipulare la clausola compromissoria; è questione che, a mio avviso, è già superabile, perchè la distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione nelle società è di difficile individuazione. Comunque l'innovazione è molto importante perchè chi è legittimato, secondo i propri poteri, a stipulare anche la clausola compromissoria, rendendo molto più agevoli e scorrevoli le contrattazioni in un mondo nel quale la dinamicità dei traffici è tanto rilevante.

L'articolo 2 introduce una norma molto importante, che tende a conservare il più possibile la volontà delle parti di redarre il compromesso. Infatti, viene sostituito il comma 3 dell'articolo 809 del codice di procedura civile, il quale stabilisce che il numero degli arbitri deve essere dispari. In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, verrà nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Si aggiunge che, qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino al riguardo, gli arbitri sono 3 e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Come si può notare, è una norma volta sostanzialmente a salvaguardare la volontà di fondo delle parti, creando meccanismi a mio avviso opportuni per ovviare ad eventuali imperfezioni compiute nella redazione del compromesso o della clausola compromissoria.

L'articolo 3 è relativo alla nomina degli arbitri e modifica il comma 2 dell'articolo 810 del codice di procedura civile. Si stabilisce che in caso di ricorso per chiedere la nomina del terzo arbitro o dell'arbitro che l'altra parte si sia rifiutata di indicare, la competenza a decidere sia del presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Qualora le parti non abbiano determinato nel compromesso o nella clausola compromissoria la sede dell'arbitrato, il ricorso va presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma.

L'articolo 4, in materia di accettazione e obblighi degli arbitri, sostituisce l'articolo 813 del codice di procedura civile. In realtà si tratta di un perfezionamento, in quanto, rispetto alla normativa vigente, viene sostituito la parola «lodo» alla parola «sentenza». Inoltre viene autorizzata la possibilità di sostituire l'arbitro che ometta o ritardi di compiere un atto relativo alle sue funzioni. Con ciò si vuole ovviare a quanto si verifica a volte, quando l'omissione o il ritardo nell'esercizio di funzioni può essere determinato anche dalla volontà di ritardare l'intera procedura. Viene pertanto individuato un meccanismo che prevede innanzitutto una diffida a compiere l'atto, e in mancanza dell'adempimento la possibilità di ricorrere al presidente del tribunale, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, affinché questi, sentite le parti, proceda con ordinanza non impugnabile e, ove accertati l'omissione o il ritardo, possa dichiarare la decadenza dell'arbitro e sostituirlo. Anche questa è una norma conservativa della procedura arbitrale, rispetto ad inconvenienti che possono verificarsi durante il suo *iter*.

L'articolo 5 sostituisce il comma 2 dell'articolo 815 del codice di procedura civile a proposito della ricsuzione degli arbitri. La normativa vigente prevede che la ricsuzione debba avvenire entro dieci giorni dalla notifica della nomina e molto opportunamente si aggiunge che la ricsuzione può essere proposta anche entro dieci giorni dalla conoscenza della causa di ricsuzione eventualmente emersa nel corso dell'arbitrato.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 816 del codice di procedura civile in materia di svolgimento del procedimento. Anzitutto viene indicata la necessità di fissare la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica. Qualora le parti non determinino la sede, provvedono gli arbitri nella loro prima riunione, recependo sostanzialmente quanto avviene per prassi.

Con una norma analoga a quella dell'articolo 1, si stabilisce poi che le parti possono indicare, nel compromesso, nella clausola compromissoria o con un atto scritto separato, purchè anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento. Non mi sembra che l'articolo contenga altre modifiche di sostanziale importanza. L'articolo 7 sostituisce nell'articolo 817 alla parola: "sentenza", la parola "lodo". L'articolo 8, relativo alle questioni incidentali, sostituisce l'articolo 819 del codice di procedura civile. La norma urgente stabilisce che, se nel corso del procedimento sorge una questione che a norma dell'articolo 806 non può costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che la decisione di tale questione abbia rilevanza per il giudizio ad essi affidato, sospendono il procedimento e dispongono che le parti proponano domanda davanti al giudice competente. Al posto del concetto di «rilevanza», nel nuovo testo si introduce il concetto, a mio avviso più esatto, di «dipendenza». In altre parole, si fa riferimento allo stesso concetto dell'articolo 295 del codice di procedura civile. Il comma 3 del nuovo testo proposto dell'articolo 819 amplia il termine nel caso che si sia verificata la sospensione: prima il termine doveva avere una durata inferiore a venti giorni, ora viene portato a sessanta giorni dopo la sospensione.

Una norma importante in quanto impedisce le interferenze esterne da parte della giustizia statale rispetto alla giustizia privata è quella che introduce l'articolo 819-*bis*, in materia di connessione. Si stabilisce che: «La competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice». Con tale norma si vuole ovviare a certi *escamotages* che possono essere adottati istituendo una causa connessa o semi-connessa, per cercare di paralizzare la procedura arbitrale. Siamo sempre nella linea di favorire la procedura arbitrale.

Con l'articolo 10, al comma 1, si modifica, per ragioni di uniformità, la rubrica del capo IV che recava: «Della sentenza»; la rubrica che per uniformare diventa «Del lodo» e in essa si ribadisce che, se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine di novanta giorni, che poi è prorogabile nel caso debbano essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, sul quale lodo poi ritornerò a parlare.

Qui da parte di alcuni si ritiene (e direi che l'esperienza pratica lo convalida) che forse sarebbe opportuno un ampliamento del termine di novanta giorni, per esempio a centottanta giorni, perchè francamente è difficilissimo che nella prassi si verifichi che questo termine sia osservato, mentre qualora le parti abbiano l'esigenza di una decisione in termini più brevi, e la controversia si presti ad essere definita in termini più brevi, nulla vieta alle parti di fissare un termine inferiore; ma in via ordinaria (questo è un suggerimento del professor Trimarchi) sarebbe forse opportuno ampliare il termine a centottanta giorni o, addirittura, non indicare alcun termine, lasciandolo all'autonomia delle parti e, nel caso in cui le parti non l'abbiano determinato, all'intervento del giudice per una determinazione del termine stesso in relazione alla natura del problema.

ACONE. Si affollano i problemi: meglio che non ne parliamo, per ora.

PRESIDENTE. Arriviamo agli articoli 13, 14 e 15 e qui sorge la questione di maggior rilievo in relazione alle modifiche degli articoli 823 e 825. Ricorderete che l'articolo 823 era stato novellato dalla legge 9 febbraio 1983, n. 28, per la parte più importante con l'aggiunta di un comma che diceva: «Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione»; sulla base di questa norma e di quella contenuta nell'articolo 825 attuale, che ricollega al deposito del lodo il conferimento al lodo stesso di efficacia di sentenza, si è aperto un ampio dibattito dottrinario. Da una parte c'è chi sostiene sostanzialmente che il lodo ha natura privata negoziale, che il lodo costituisce sostanzialmente un epilogo di un'attività assolutamente privatistica e che non può assumere la veste di una sentenza, nè può essere ad essa equiparabile neanche per effetto dell'omologazione operata dal pretore, perchè l'omologazione operata dal pretore avrebbe esclusivamente l'effetto di rendere il lodo esecutivo, cioè di poter essere utilizzato come titolo esecutivo: questa è la tesi sostenuta dal professor Fazzalari, di cui è segno anche in quel convegno cui ho fatto riferimento prima; d'altra parte, in particolare i professori Ricci e Tascia...

ACONE. Anche parecchi altri.

PRESIDENTE. Sì, anche parecchi altri, compreso il professor Mirabelli, sostengono che il lodo deve avere efficacia di decisione giurisdizionale dal momento della sua pronuncia o quanto meno della sua omologazione.

Secondo alcuni (il Mirabelli, per esempio) tale efficacia si dovrebbe ricavare dal testo dell'articolo 825 così come si propone di novellarlo, in quanto non si riproduce il terzo comma dell'articolo 825 attuale che dice esattamente: «Il decreto del pretore conferisce al lodo efficacia di sentenza», che è la norma da cui si ricava l'argomento che l'*exequatur* del pretore ha sostanzialmente l'effetto di dare efficacia alla sentenza come titolo esecutivo.

Altri dicono (e, in particolare, da quegli atti del convegno che ho letto, il Ricci e il Tascia) che a loro avviso, comunque, la questione va chiarita e sostengono che, se si continuasse a ritenere che l'omologazione serve solo a conferire al lodo efficacia esecutiva, non si terrebbe conto della necessità di dare efficacia al lodo che contenga un accertamento o la costituzione di un diritto, efficacia che nulla ha a che vedere con la formazione del titolo esecutivo, quale premessa dell'esecuzione forzata.

Si rileva poi che vi è un problema di armonizzazione con i prevalenti sistemi degli altri Paesi europei in cui il lodo ha immediata efficacia di sentenza fin dal momento della sua sottoscrizione, quindi una ragione di opportunità di adeguamento a quello che è l'orientamento internazionale.

Io credo che su questo punto bisognerà ritornare; è una questione che va dibattuta e approfondita. Forse, su questo come su altri punti, sarà opportuno condurre qualche audizione perchè ci sia chiarita più a fondo la questione.

Allo stato vorrei solo dire che proprio l'altro giorno ho ricevuto una proposta, che viene dal consiglio direttivo dell'AIA, che propone modificare il secondo comma dell'articolo 825, nel seguente modo: «La parte che intende far acquisire al lodo l'efficacia di una sentenza dell'autorità giudiziaria è tenuta a depositare il lodo in originale», eccetera. Con questo si supererebbe la questione della sentenza di accertamento e della sentenza costitutiva di un diritto, ma si lascerebbe sempre vuoto il momento dalla sottoscrizione del lodo fino all'*exequatur*.

ACONE. E gli effetti del mancato deposito nei termini di un anno.

PRESIDENTE. Che non ci sarebbe più.

ACONE. Ma che attualmente c'è.

PRESIDENTE. Sì, allo stato c'è.

Resta quindi aperto il problema se dobbiamo equiparare la sentenza al lodo dal momento della sottoscrizione.

Qui sorgono molte altre questioni che sono legate anche alla interruzione della prescrizione, alla trascrizione della sentenza. Sono tutti effetti collegati che dovremo vedere a fondo e che non sono trattati nel disegno di legge che qui è presentato.

Sempre rimanendo all'articolo 15 relativo all'articolo 825 del codice di procedura civile, le altre modifiche riguardano il secondo comma dove si stabilisce: «La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme», mentre prima era previsto solo il deposito dell'originale.

Viene poi abolito il termine di un anno, che costituiva la novella del 1983. Il sistema precedente alla modifica del 1983 era quello secondo cui gli arbitri dovevano depositare immediatamente in pretura il lodo, mentre attualmente l'*exequatur* lo si può ottenere fino al termine dell'anno dal deposito della sentenza; nel testo in esame viene abolito anche l'anno e si stabilisce che la cancelleria della pretura nella quale il lodo viene depositato è il luogo in cui è stata fissata la sede dell'arbitrato.

Infine si propone di novellare l'ultima parte dell'articolo 825, così come segue: «Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo mediante ricorso al tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione», mentre nella normativa ancora in vigore è previsto il ricorso al presidente del tribunale e non è previsto il termine.

ACONE. Si applica il termine dei quindici giorni, allo stato.

PRESIDENTE. Allo stato si applica quello del procedimento in camera di consiglio; qui si dice: «entro trenta giorni», quindi si amplia sostanzialmente il termine, appunto, a trenta giorni.

Un'osservazione che viene fatta su questa norma è quella secondo cui si prevede la possibilità di reclamo esclusivamente contro il provvedimento negativo. La questione è trattata nella relazione.

Vi sono però osservazioni che debbono essere tenute presenti: l'*exequatur* potrebbe essere disposto, per esempio, da un giudice incompetente in base alle norme sulla sede dell'arbitrato. Qualcuno propone pertanto di prevedere la possibilità del reclamo contro il decreto dispositivo, aggiungendo anche un sesto comma che preveda la non contestabilità dell'*exequatur* in sede di esecuzione. In altre parole, una volta che il lodo abbia ottenuto l'*exequatur* e non sia stato reclamato, non potrebbe però essere opposta alcuna eccezione in sede di esecuzione.

ACONE. E quanto al potere del giudice di sospensione dell'impugnazione di nullità? Nemmeno costui potrebbe far nulla?

PRESIDENTE. Bisognerebbe limitare il potere di sospensione a quando il lodo non è impugnato.

L'articolo 16 modifica l'articolo 826 del codice di procedura civile, relativo alla correzione del lodo. Il ricorso per correzione attualmente può essere proposto al pretore. Si prevede qui che il procedimento di correzione possa essere condotto anche davanti agli stessi arbitri e per

gli stessi motivi per i quali si prevede la correzione della sentenza, cioè per omissioni, errori materiali o di calcolo, di cui all'articolo 287 del codice di procedura civile.

Assai importante, all'articolo 17, è la modifica dell'articolo 827 del codice di procedura civile, che riguarda i mezzi di impugnazione. Con il nuovo testo, i mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo. Questo mi sembra confermi la tesi pubblicistica, cioè che il lodo, fin dal momento della sottoscrizione, ha l'effetto di una sentenza. È inoltre previsto che il lodo non definitivo è impugnabile solo unitamente a quello definitivo. Sorge la questione di cosa si intende per non definitivo, se cioè si faccia riferimento o meno al lodo parziale. Penso di poter dire che si fa riferimento al lodo parziale e quindi sarebbe meglio dirlo espressamente.

Per quanto riguarda l'impugnazione per nullità, articolo 18, è introdotto un mutamento importantissimo, in quanto si propone di sostituire l'articolo 828 del codice di procedura civile nel senso di demandare questo atto alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Attualmente la norma stabilisce che l'impugnazione sia fatta davanti al pretore o al tribunale o alla corte, a seconda della competenza. Inoltre, si propone di ampliare il termine per l'impugnazione da trenta a novanta giorni dalla notificazione del lodo.

Si torna pertanto al principio seguito in altri campi, identificando il giudice di appello come giudice unico. Questo porta soprattutto ad individuare il giudizio arbitrale sostanzialmente come un giudizio di primo grado, riconfermandone il valore pubblicistico.

L'articolo 19 tratta dei casi di nullità previsti dall'articolo 829 del codice di procedura civile. Mi sembra ci sia poco da dire, in quanto si tratta degli stessi casi previsti dall'attuale articolo 829, salvo l'aggiunta di previsioni che già la giurisprudenza aveva adottato nel procedimento arbitrale. In altre parole l'impugnazione per nullità è ammessa anche qualora nel procedimento arbitrale non sia stato osservato il principio del contraddittorio.

A fine articolo si aggiunge la norma, espunta dall'articolo 808, a proposito di impugnazione di lodi relativi a controversie di lavoro. L'impugnazione è prevista anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi.

GALLO. Cosa si intende per «falsa applicazione»?

ACONE. L'applicazione di una norma invece di un'altra.

GALLO. Allora sarebbe meglio parlare di «erronea applicazione».

PRESIDENTE. Per i ricorsi in cassazione si parla di «falsa applicazione»; così nell'articolo 360 del codice di procedura civile.

Di rilevante importanza è anche la norma, articolo 20, relativa alla decisione sull'impugnazione per nullità. La normativa attuale, articolo 830 del codice di procedura civile, sostanzialmente scinde il procedimento in due fasi, la prima di annullamento e la seconda di riesame. Tale norma è stata criticata perchè attribuisce al giudice dello Stato la

definizione nel merito della controversia che le parti hanno voluto affidare ad un giudice privato. Non appare poi giustificato, nel caso di una nullità parziale, un esame di tutta la causa. La norma proposta afferma che la corte d'appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullità del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo. Inoltre, su concorde richiesta delle parti, la corte d'appello si pronuncia anche sul merito, se la causa è in condizione di essere decisa. Pertanto, è necessaria la concorde richiesta delle parti perchè la corte d'appello si sostituisca agli arbitri, decidendo nel merito.

Ho qualche dubbio soltanto sulla redazione della norma: forse sarebbe meglio renderla più esplicita, chiarire in modo più efficace che la causa resta di competenza degli arbitri. Anche in questo caso, infatti, si vuole salvare la volontà delle parti che hanno scelto la via compromissoria, evitando qualsiasi interferenza nel giudizio di merito da parte del giudice togato.

L'articolo 21 riguarda l'articolo 831 del codice di procedura civile, la revocazione. Si stabilisce che il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati dall'articolo 395, osservando i termini e le forme stabiliti nel libro II. Questa è già una novità rispetto alla norma attuale che prevede la revocazione solo nei casi indicati nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395. A questo proposito mi è pervenuta un'osservazione dell'AIA che chiederebbe il ritorno alla formulazione vigente. Ricordo che l'articolo 395 del codice di procedura civile recita: «Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

- 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
- 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
- 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
- 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore...»

L'elencazione continua. I dubbi nascono dalla volontà di salvaguardare quest'attitudine degli arbitri, che sarebbero giudici più di fatto.

BATTELLO. Però si salvaguarda anche l'accertamento con quel ragionamento che si faceva.

PRESIDENTE. Comunque è una questione che vedremo.

E con questo è conclusa la prima parte del disegno di legge, relativa all'arbitrato interno.

Con l'articolo 22 si passa all'arbitrato internazionale e vengono aggiunti dopo l'articolo 831 del codice di procedura civile alcuni altri articoli. Intanto abbiamo, all'articolo 832 la definizione dell'arbitrato

internazionale: «Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni dei precedenti capi si applicano all'arbitrato in quanto non derogate dagli articoli seguenti.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali».

Questa è la definizione di arbitrato internazionale che deriva da un modello posto dall'UNCITRAL, cioè lo United Nations Committee for International Trade and Law, e io credo che sia una definizione abbastanza esaustiva. Qualcuno preferirebbe far riferimento alla definizione data dalla convenzione di Ginevra, entrata nel nostro ordinamento, ma che però a me pare molto diversa da quella dell'UNCITRAL.

Qual è il concetto che presiede in sostanza a questo arbitrato internazionale in tutta questa normativa? Di fare salve sostanzialmente quelle che sono le norme dell'arbitrato interno, salvo che non contrastino con quella che è la volontà delle parti o con le norme poste nelle convenzioni internazionali. A questo proposito una normativa importante è quella dell'articolo 833 del codice di procedura civile, che esclude che possa essere applicata alla clausola compromissoria la normativa di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile; cioè, la norma sulle clausole stipulate attraverso moduli o formulari e la specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria sono escluse per l'arbitrato internazionale.

Si stabilisce poi, all'articolo 834, che le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro, la legge che gli arbitri devono applicare per la definizione della controversia; se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato e sono sostanzialmente gli arbitri che, in questo caso, la devono individuare in relazione a quella che è la natura del rapporto.

Vi è poi la norma dell'articolo 835 che afferma che, se le parti non hanno diversamente convenuto una determinata lingua, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri.

Vi è ancora l'articolo 836 sulla ricusazione degli arbitri, secondo la quale tale ricusazione è regolata dall'articolo 815, salvo che le parti non abbiano convenuto diversamente, e questo è importante perchè vi sono convenzioni internazionali, soprattutto delle Camere internazionali, che hanno particolari norme. Altrettanto importante è la norma dell'articolo 837 che riguarda la deliberazione del lodo nel senso che tale deliberazione deve avvenire in conferenza personale degli arbitri, salvo che le parti non abbiano diversamente convenuto; in altre parole, è previsto che la decisione possa avvenire anche telefonicamente oltre che in conferenza personale. Si vuole così rispondere alla esigenza di rendere più agile la procedura.

Un altro articolo, che si propone di aggiungere, l'articolo 839, riguarda il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi stranieri e prevede che per il riconoscimento del lodo straniero si deve proporre ricorso al

presidente della corte d'appello nel cui distretto risiede l'altra parte, nei confronti della quale si vuol far valere il lodo, e che, se tale parte non risiede in Italia, è competente la corte d'appello di Roma.

Vorrei segnalare che dovremmo rivedere dal punto di vista di un italiano corretto il seguente periodo: «Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvochè:

- 1) la controversia non poteva formare oggetto...», eccetera.

ACONE. Lei si riferisce al «salvochè».

PRESIDENTE. Sì. Comunque, dal punto di vista sostanziale mi pare che non ci sia niente da dire.

Seguono poi le norme relative alla opposizione contro il decreto che accorda o diniega l'efficacia del lodo straniero.

Non mi pare di dover aggiungere altro; mi pare di aver messo in luce le questioni di maggior rilievo che si prospettano in questa normativa, descrivendo le singole norme.

Concludo la mia relazione, scusandomi se mi sono troppo dilungato.

Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA